

## LEGGI E CONFLITTO SOCIALE IN VICO

MARCO VANZULLI

La riflessione vichiana sulle leggi e sugli istituti giuridici costituisce certo la principale via d'accesso al sapere enciclopedico sul mondo civile racchiuso nella *Scienza Nuova*. La questione, che Vico affrontava all'interno dei suoi studi di romanistica, del significato da attribuire alla trasformazione storica degli istituti giuridico-politici è all'origine della più ampia conversione in senso antropologico del suo pensiero. Molti dei temi trattati da Vico risentiranno in modo duraturo della loro origine come problemi giuridici, e possono così essere osservati sotto entrambi gli aspetti, quello di uno studio vertente sul «diritto universale» prima, e quello di uno studio successivo, da esso germogliato, sulla «comune natura delle nazioni»<sup>1</sup>. D'altra parte, proprio perché Vico non tratta mai le questioni giuridiche nella loro tecnica separatezza, ma ha l'invincibile tendenza ad ampliare lo sguardo della propria analisi facendone delle indagini in cui emergono, come differenti livelli, il piano politico, sociale, antropologico – e, in un primo tempo, proprio perché ciò giova alla risoluzione della problematica giuridica di partenza –, il contenuto della *Scienza Nuova*, certo rivoluzionato e diversamente strutturato, finisce coll'apparire uno sviluppo naturale delle opere di diritto, secondo una falsariga che si può osservare già all'interno del *Diritto Universale*, come evoluzione del *De constantia iurisprudentis* rispetto al *De Uno*.

Si cercherà qui di vedere, in modo esclusivo, il rapporto tra la *legge* e il *conflitto sociale*, tralasciando il più vasto ordine di considerazioni che fatalmente chiamano in causa la dinamica del mondo civile delle «nazioni», «le modificazioni della nostra medesima mente umana». Non si affronteranno, rispetto al tema esposto, questioni di critica a proposito delle differenze tra le singole opere vichiane, e, anche se ci si riferirà in misura maggiore alle opere giuridiche, in cui il rapporto tra legge e conflitto è trattato in modo più specifico, considereremo il complesso *Diritto Universale - Scienza Nuova* come un'unità. Per Vico stesso si trattava del resto di un'unica ricerca.

---

<sup>1</sup> Lo stesso Vico considera il *Diritto Universale* come «un abbozzo» della *Scienza Nuova prima*. Cfr. G.B. Vico, *Opere*, a cura di A. Battistini, Milano, Mondadori, 1990, p. 78. Cfr. anche B. Croce, *La filosofia di Giambattista Vico*, Bari, Laterza, 1980<sup>4</sup> (1911), p. 41 e G. Fassò, *Il problema del diritto e l'origine storica della «Scienza Nuova» di G. Vico*, «Atti della Accademia Pontaniana», vol. XXVI, 1977, pp. 139-148.

Il motivo dello sviluppo socioculturale raggiunge dunque nella *Scienza Nuova* un orizzonte problematico molto più ampio, ma al suo interno i risultati della riflessione sulla storia romana, sui suoi istituti giuridico-politici, sul linguaggio arcaico delle leggi, per quanto modificati in un'opera che presenta un nuovo piano tematico, tendono appunto sostanzialmente a confluire e a riproporsi. Così, non aveva forse Bodin frainteso la storia romana tutta, e stabilito un ordine errato nella successione delle forme di governo, per non aver saputo attribuire a parole tanto semplici quali «popolo», «re» e «libertà» il corretto significato che possedevano presso gli antichi romani, lontano ormai da quello loro riconosciuto dai moderni?<sup>2</sup> Allo stesso modo, le leggi antiche e le parole che le compongono, tutte da interpretare, rimandano alle vicissitudini sociopolitiche dei popoli, del popolo romano, il popolo della giurisprudenza, in modo eminente<sup>3</sup>.

Nel processo socioculturale che Vico compone, non si dà età dell'oro, se non in un senso assai ristretto, o secondo il significato prevalente, datogli dall'ermeneutica mitica dell'età favolosa che lo riconduce a trasposizione di contenuti economico-sociali<sup>4</sup>. Lo stato quasi animalesco dell'umanità delle origini si risolve in società con l'affermarsi della vita stanziale-agricola, attorno a cui si coagulano i tratti culturali di una formazione sociale arcaica: possesso familiare della terra, religione degli auspici e diritto «divino» non scritto. Da questa società originaria, a carattere «feudale» – fondata da un lato sulla dicotomia della stratificazione sociale di *patres* e *clientes*, e dall'altro sulla gerarchia interna ai rapporti di parentela –, ha inizio il processo civilizzatore. La sua storia è la storia di un conflitto, la cui ragione profonda risiede nell'*u-guaglianza di natura* degli uomini: la distinzione tra *eroi*, detentori di tutta la proprietà e dell'arcano del diritto, e *famoli*, deprivati economicamente e giuridicamente, è in se stessa fattore di disequilibrio e non può mantenersi. Con la sollevazione dei servi, nasceranno, l'uno come riflesso dell'altro, gli *ordini* dei plebei e dei patrizi, lo stato aristocratico, e con ciò si sarà avviata la lotta di classe, che darà forma alla costituzione giuridico-politica dello stato<sup>5</sup>. Tale lotta è da Vico descritta come contesa eminentemente giuridica, per i diritti di possesso, civili e politici, contenente in sé la storia economica e sociale. La questione della proprietà agraria si risolve attraverso successive leggi, che indicano, nei loro gradi, il tipo di formazione sociale, ossia la forma

2 G.B. Vico, *Opere cit.*, pp. 747-748.

3 Cfr., per esempio, G.B. Vico, *Opere giuridiche*, a cura di P. Cristofolini, Firenze, Sansoni, 1974, p. 729.

4 Cfr., per il primo caso, G.B. Vico, *Opere giuridiche cit.*, p. 445; per il secondo, G.B. Vico, *Opere cit.*, 1990, p. 417.

5 «Atque haec duum corporum intra unas urbes diversitas erit nobis fons politiae, historiae et iurisprudentiae romanae universae» (G.B. Vico, *Opere giuridiche cit.*, p. 607).

di composizione del conflitto, a cui corrispondono. Più in generale, i plebei lottano prima per un diritto equo, che li garantisca dall'essere trattati come «servi degeneres»; poi per il diritto alle nozze civili e religiose, i «connubia», per potere trasmettere nome ed eredità; quindi per le cariche di governo, gli *imperia*, per accrescere il proprio potere pubblico; ed infine per i *sacerdozi*, ovvero per il controllo del potere che più a lungo i patrizi riescono a tenere arcano e inaccessibile, quello religioso. La gradualità delle rivendicazioni plebee è considerata da Vico come un ordine ammirevole<sup>6</sup>. Dagli *asili* alle *repubbliche popolari* e alle *monarchie*, si disegna la *storia ideal eterna*<sup>7</sup>.

Il cammino della plebe verso l'uguaglianza giuridica è lungo e tormentato, con i patrizi che mantengono strenuamente lo *ius nexi*, la servitù feudale, fin dentro la repubblica popolare, quando i plebei hanno ormai ottenuto un equo diritto privato del nesso, in uno stato a questo punto basato sul censo: lo *ius nexi* ricompare allora come servitù per debiti<sup>8</sup>. La storia di Roma è così storia di un conflitto. Se i soggetti sono due, l'elemento che dà la direzione civilizzatrice al processo è la classe subalterna: «Guerreggiò dunque la plebe romana sotto il nodo di Romolo per la vita che aveva salva nel di lui asilo. Guerreggiò poi sotto il nodo di Servio Tullio per la libertà naturale che per lo censo aveva col naturale dominio de' campi, che sarebbe a lei stata tolta con la schiavitù; e per la vita e per la libertà fansi ostinatissime le guerre. Ma la plebe finalmente sotto il nodo della legge delle XII Tavole, nella quale i padri, rilasciatole il dominio ottimo de' campi, chiusero gli auspici pubblici dentro il lor ordine, guerreggiò per la libertà civile e per fini veramente magnanimi»<sup>9</sup>. Nelle epo-

6 Ivi, p. 699.

7 Proprio la concezione del diritto come lotta tra gruppi sociali è stata l'intuizione che ha permesso a Vico di comprendere le leggi della trasformazione delle istituzioni, giuridiche e politiche, che avviene attraverso la lotta medesima. Cfr. D. Pasini, *Diritto, società e stato in Vico*, Napoli, Jovene, 1970, p. 72. Cfr. anche la seguente osservazione di Sergio Landucci, che riportiamo perché mette in luce il carattere generale, al di là della storia romana, di questo modello: «La genesi dello stato politico non può pensarsi se non a partire da conflitti sociali, derivanti da una divisione di interessi e di potere prodottasi all'interno di comunità inizialmente – nello stadio delle 'famiglie di soli figlioli' – semplici e concordi. Anche nel caso specifico degli 'americani', Vico insiste sulla presenza di schiavi nelle loro 'famiglie' per il medesimo motivo teorico: per rendere plausibile un avviarsi tale di quei popoli verso la 'civile potestà', fuori della situazione patriarcale, quale egli [...] riteneva ormai maturo ed imminente allorché erano stati scoperti dagli europei» (S. Landucci, *I filosofi e i selvaggi (1580-1780)*, Bari, Laterza, 1972, p. 285).

8 G.B. Vico, *Opere giuridiche* cit., p. 657.

9 G.B. Vico, *Opere* cit., p. 1074. «La repubblica aristocratica nasce e si mantiene come le medioevali (e moderne) *optimatum respublicae* 'per difendersi dalla plebe' e 'con la pubblica violenza': e la scienza delle leggi resta arcano possesso dei nobili. Così mentre le plebi si legano sempre più al processo produttivo, gli ottimati se ne distaccano e rinserrano ogni loro attività nell'elaborazione e amministrazione delle leggi: in essi si veste l'*auctoritas*, mentre la *libertas* diventa sempre più un'esigenza delle plebi che aspirano a un nuovo

che democratiche e monarchiche, è superata la distinzione degli uomini in un'umanità inferiore e in una superiore, diviene effettivo il riconoscimento di «essere uguali in ragionevole natura, che è la propria e vera natura dell'uomo», con la conseguenza del dovere «di comunicare tra esso loro egualmente le ragioni dell'autorità, sulla stessa riflessione che i deboli desiderano le leggi e i potenti non vogliono pari»<sup>10</sup>.

La dignità XCV riassume l'andamento tipico del corso civile in una sintesi straordinaria: «Gli uomini prima amano d'uscir di suggezione e disiderano uguaglià: ecco le plebi nelle repubbliche aristocratiche, le quali finalmente cangiano in popolari; dipoi si sforzano superare gli uguali: ecco le plebi nelle repubbliche popolari, corrotte in repubbliche di potenti; finalmente vogliono mettersi sotto le leggi: ecco l'anarchie, o repubbliche popolari sfrenate, delle quali non si dà peggiore tirannide, dove tanti son i tiranni quanti sono gli audaci e dissoluti delle città. E quivi le plebi, fatte accorte da' propri mali, per trovarvi rimedio vanno a salvarsi sotto le monarchie; ch'è la legge regia naturale con la quale Tacito legittima la monarchia romana sotto di Augusto, 'qui cuncta, bellis civilibus fessa, nomine 'principis' sub imperium accepit'»<sup>11</sup>. Con Augusto, principe che, in virtù di un patto, si eleva al di sopra del conflitto di classe, il conflitto medesimo non viene meno; il suo stato è «repubblica natura regia constituta, optimatibus et libertati commixta». Dal punto di vista giurisdizionale, Augusto avoca a sé il diritto di proporre le leggi tribunicie, «quae libertati faverent», favorevoli cioè al popolo, mentre lascia ai

---

stato» (G. Giarrizzo, *Alle origini della medievistica moderna. Vico, Giannone e Muratori*, in Vico. *La politica e la storia*, Napoli, Guida, 1981, p. 23).

10 G.B. Vico, *Opere cit.*, p. 1075. «I patrizi credevano nei 'mores', i plebei nelle 'leges'. La spinta a legiferare venne dalle richieste dei plebei. La storia del diritto romano rappresentò dunque una serie di tentativi con cui i patrizi cercarono di placare i loro subordinati. Essa contrassegnò l'evoluzione dall'aristocrazia alla democrazia» (A. Momigliano, «Bestioni» ed «eroi» nella «Scienza Nuova» di Vico, in Id., *Sui fondamenti della storia antica*, Torino, Einaudi, 1984, p. 220). Lo sviluppo, anche legislativo, della società appare così un «libero gioco di paure», in cui una paura nuova si contrappone «a quella originaria posta a fondamento della *auctoritas* e che deriva invece dalle esigenze di egualità delle masse. Senza questa seconda paura la società non avrebbe sviluppo; se la paura restasse a senso unico (cioè se corrispondesse soltanto al timore che le leggi incutono) la società resterebbe bloccata nel suo corso ad uno stadio di illibertà e di tirannia. La paura quindi gioca anche in senso opposto come paura della egualità naturale, come richiesta della eguaglianza, e corrispondente pressione delle masse. Ed è da questo incontro-scontro che si diparte la possibilità del corso storico e si inizia il consumo della *auctoritas* [...]. Dal pensiero vichiano non deriva nessuna teoria liberale o democratica del potere politico e della organizzazione sociale; ma questa teoria dell'equilibrio delle forze-paure le sostituisce in certa misura» (N. Badaloni, *Introduzione a G.B. Vico, Opere filosofiche*, a cura di P. Cristofolini, Firenze, Sansoni, 1971, pp. XXXIX e LIV).

11 G.B. Vico, *Opere cit.*, p. 531.

consoli le leggi consolari, giovevoli invece ai patrizi, sulle quali ricade l'odio popolare<sup>12</sup>. La legge è, di regola, una temporanea risoluzione del conflitto che sorge dal corso del processo socioculturale di un popolo. Col principato, legge e conflitto sociale perdono, in una certa misura, quel legame che le congiungeva in modo diretto, si scindono e, per mezzo di tale separazione, il principe ridisegna un conflitto immaginario che si situa tutto sul piano del politico, leggi tribunicie *versus* leggi consolari. Si tratta della necessità del principe di mantenere il consenso popolare manifestandosi, agli occhi dei sudditi, come risolutore di un conflitto che, sul piano sociale, egli non tocca in modo così radicale, ma riproduce e rappresenta sul piano politico, imponendosi al popolo come suo difensore. La legge tribunicia è realmente favorevole al popolo, ma il suo effetto a livello dell'immaginario politico è ben più potente del suo effetto sociale, temperato da misure legislative opposte. Ormai nell'epoca del «diritto equo», il sovrano imita, in una certa misura, il ruolo dell'antico tiranno negli stati oligarchici, che, proprio proponendo il «diritto equo, cercava di assicurarsi il favore della moltitudine contro i pochi dell'ordine patrizio<sup>13</sup>.

Appare ben chiaro, nel discorso vichiano, che, nonostante la reciproca e indissolubile relazione, il piano sociale e quello politico si presentano come due distinti *livelli* di una formazione sociale. Così, a uno stesso conflitto sociale possono darsi soluzioni politiche diverse, non in modo arbitrario – non può aversi per una formazione sociale di tipo *eroico* arcaico, la forma politica della democrazia o della monarchia assoluta, perché nell'età eroica il conflitto sociale vede i plebei nella posizione di ceto subalterno in una fase incipiente della lotta verso l'uguaglianza giuridica –, ma secondo una casistica dei governi misti che, nella parte centrale del *De Uno*, Vico svolge, in modo assai dettagliato. Credo che questa – l'analisi del rapporto tra diritto e forma di stato – sia una delle parti più riuscite del *De Uno*, perché quasi tutto il rimanente contenuto dell'opera del 1720, quando sarà ricomposto nella *Scienza Nuova* (anzi, già a partire dal *De constantia iurisprudens*), se non scomparirà, subirà comunque una trasformazione nel senso di un approfondimento e di un riordinamento epistemologico generale.

La legge è allora per Vico il *medium* attraverso cui il sociale e il politico s'incontrano<sup>14</sup>. Pertanto, le leggi, sebbene in linea generale indichino la natura

12 G.B. Vico, *Opere giuridiche* cit., pp. 219 e 227.

13 Cfr. su ciò, *ivi*, p. 725. «Da quelle che Vico chiama 'le grandi monarchie ne' loro costumi umanissime' non era il caso di aspettarsi promulgazioni di nuove leggi agrarie. Anzi, una delle finzze di Vico è di aver capito che la legislazione ebbe un ruolo meno importante in Roma durante il principato che durante la repubblica. Egli riluttava a concepire la transizione dalla democrazia alla monarchia in termini di un'evoluzione legislativa» (A. Momigliano, «Bestioni» ed «eroi» nella «Scienza Nuova» di Vico cit., p. 225).

14 Di qui, la funzione socializzante del diritto: «la funzione del diritto è proprio quella di temperare, disciplinandole e limitandole, le contrastanti volontà degli individui e dei

razionale dell'uomo, e l'ordine «eterno» che si ravvisa nelle cose civili – perché sono *di per sé* elemento tendenzialmente parificatore nel senso dell'equità giuridica, come mostra l'immediato vantaggio che, anche nell'epoca della rigida giurisprudenza arcaica, ne hanno tratto i plebei<sup>15</sup> –, sono da interpretarsi innanzitutto attraverso il contesto politico in cui sorsero e che, a loro volta, peraltro, consentono di chiarire<sup>16</sup>. È vero infatti che «se avessimo la storia delle antiche leggi de' popoli, avremmo la storia de' fatti antichi delle nazioni», secondo questa successione delle vicende civili: dalla natura degli uomini escono i loro costumi, dai costumi i governi, dai governi le leggi, dalle leggi gli abiti civili, dagli abiti civili i fatti pubblici costanti delle nazioni<sup>17</sup>. Come si vede da questo *climax*, le leggi occupano appunto una posizione mediana. Esse sono espressione dei governi, favoriscono e sanciscono al tempo stesso una determinata sistemazione del conflitto sociale. Le leggi consolari, ad esempio, sono generalmente favorevoli all'ordine patrizio, anche nel governo misto, «in optima temperie libertatis et optimatum», e, come si è visto, anche nel principato, ma in determinati frangenti i patrizi possono usarle a favore del popolo, e della plebe in particolare, per ingraziarsela<sup>18</sup>, sia perché l'ordine nobiliare è scisso e il dissidio al suo interno prevale momentaneamente sulla lotta nei confronti dell'ordine opposto, sia, in generale, per quietare la plebe.

Durante la repubblica, l'antica giurisprudenza, in mano al patriziato, è tenuta arcana, soprattutto per quanto riguarda ciò che ha attinenza al diritto privato, dove, sulla legge, tende a prevalere il costume. Di quest'ultimo si occupano le leggi tribunicie, favorevoli al popolo e destinate ad emendare, in direzione dell'uguaglianza, ciò che era sentito come ingiustizia<sup>19</sup>. La stessa funzione è svolta dalla figura del pretore, che corregge nel senso dell'equità le formule invariabili delle antiche leggi, estendendo sempre più il proprio ambito d'intervento<sup>20</sup>. La giurisprudenza romana appare così come l'incontro

---

gruppi sociali, in modo da rendere possibile la loro pacifica e ordinata esistenza [...]. Il diritto è, quindi, legge di socialità, contemperamento ed equilibrio, storicamente vario e variabile, delle utilità, degli interessi, delle esigenze individuali e collettive. E sta proprio qui la funzione civile, perenne ed indispensabile, del diritto. Senza il diritto, infatti, la lotta, l'inesauribile contrasto tra le volontà e le utilità degli individui e dei gruppi sociali non può che risolversi e ridursi a lotta violenta, cioè a guerra, a caos, ad anarchia» (D. Pasini, *Diritto, società e stato in Vico* cit., p. 111).

15 G.B. Vico, *Opere giuridiche* cit., p. 637.

16 «Le leggi perciò debbon essere ministrate in conformità de' governi e, per tal cagione, dalla forma de' governi si debbono interpretare» (G.B. Vico, *Opere* cit., p. 876). Sulla concretezza politica del diritto in Vico, cfr. A. Bizzarri, *Introduzione al Vico «politico»*, «Corvina» 11 (1941), pp. 718-721.

17 G.B. Vico, *Opere* cit., p. 1083.

18 G.B. Vico, *Opere giuridiche* cit., p. 227.

19 Cfr. *ivi*, p. 251.

20 *Ivi*, pp. 283-287.

di due modelli, quello *spartano*, proprio di uno stato oligarchico, in cui si custodiscono le antiche leggi come principale strumento di mantenimento dell'ordine sociale; e quello *ateniese*, proprio di una democrazia, in cui le leggi vengono liberamente e continuamente corrette affinché sempre più si avvicinino alla realtà politica e sociale che devono regolare<sup>21</sup>. A Roma il conflitto è stato secolare, ed è continuato anche dopo l'instaurazione della repubblica; l'equilibrio tra i due ordini contrastanti, l'aristocratico e il popolare, si è trovato innanzitutto sul piano giuridico<sup>22</sup>. Per esempio, nella lunga epoca romana di repubblica popolare temperata dalla componente aristocratica senatoriale, la condotta legislativa del senato tende a rispettare fedelmente l'ordine stabilito e la consuetudine, mentre la parte politica che sostiene la plebe delibera sempre in modo straordinario al di fuori dell'ordine civile tradizionale<sup>23</sup>.

Secondo un linguaggio che Vico usa, le leggi hanno un carattere *naturale*, ovvero razionale, nella democrazia e nella monarchia – soprattutto in quest'ultima, completamente svincolata da qualsiasi rispetto e compromesso con la tradizione e la solennità della giurisprudenza arcaica –, mirano cioè all'*e-quità* naturale, mentre hanno un carattere *politico* – di difesa dell'ordine – nello stato aristocratico<sup>24</sup> – il quale, del resto, originariamente, cerca di mantenersi il più a lungo possibile sui costumi dei padri, evitando il governo delle

21 Ivi, p. 291.

22 «Il diritto di Roma si forma attraverso il conflitto tra patrizi e plebei; proprio nella comprensione di questa drammatica contrapposizione di forze è, per servirci delle parole del Vico, una *chiave dell'intera storia romana*. Dal conflitto esce un nuovo diritto, che riesce a contemperare due elementi importanti: l'elemento tradizionale, di cui sono custodi i Patrizi; le necessità nuove della vita sociale, di cui sono rappresentanti le classi popolari. Il grande merito dei Romani, per usare sempre parole del Vico, sta nell'aver saputo conciliare la custodia della *ragione* con la libertà di emendare le leggi [...]. In ciò sta, in conclusione, nel pensiero del Vico, l'eccellenza del diritto privato di Roma, già nella sua prima, antica formazione, così spontanea come riflessa: nell'aver cooperato all'equiparamento delle classi sociali sotto la luce, ideale e pratica, del supremo interesse della società. Ond'è che la *uguaglianza* e la *libertà* dei soggetti del rapporto giuridico non sono concepite, in quell'antica società, se non come *posizioni di limite*; alle quali i singoli devono adattare l'animo, per accedervi volentieri, in nome di una suprema solidarietà» (B. Donati, *Nuovi studi sulla filosofia civile di G.B. Vico*, Firenze, Le Monnier, 1936, pp. 363 e 372).

23 G.B. Vico, *Opere giuridiche* cit., p. 301.

24 Ivi, pp. 295, 325 e 729. La distinzione del carattere *politico* e *naturale* delle leggi non ne invalida il ruolo civilizzatore generale, perché «il trionfo della morale e della filosofia si attua proprio nella concreta lotta politica, considerata provvidenziale, il che vuol dire non sfrenata, non barbara, non *ex lege*, ma ordinata, pur nei suoi contrasti, da una legge naturale o non naturale, da uno *ius gentium* [...] l'umanità consiste in un rapporto, in un rapporto giuridico che impedisce ai termini in lotta di annientarsi nell'interesse stesso della fecondità della lotta. È questo per Vico il diritto naturale, ciò che la maggior parte degli uomini sentono come giusto: non è l'umanità dei pigri che alla lotta si sottraggono, ma l'umanità di coloro che nelle loro azioni particolari sentono di realizzare una funzione valida per i loro nemici.

leggi, introdotto suo malgrado. Se, da un lato, la libertà popolare sembra a Vico la forma politica più confacente all'uguaglianza della natura umana, dall'altro, la sua precarietà le consente una breve e incerta esistenza, la cui fase più stabile coincide con quel momento in cui essa non si è effettivamente ancora del tutto affermata sull'antico dominio patrizio: è la durezza del conflitto che ne dà l'equilibrio. Quella stessa durezza del conflitto che è stata la causa prima della gloria del popolo romano, la quale è scaturita dalla lotta indefessa dei plebei contro le prevaricazioni dei patrizi, e dall'ostinata difesa, da parte di questi ultimi, del proprio ordine<sup>25</sup>.

Il potere di legiferare è dunque oggetto di un secolare contendere, perché è esso il luogo *politico* in cui si *risolve, grado per grado, il conflitto sociale*. La giurisprudenza tutta nobiliare dell'epoca *eroica* passa – attraverso molte soluzioni di compromesso rispecchianti ciascuna un particolare stato dei rapporti di forza tra gli ordini della società – al popolo, dopo una lunga fase di repubblica mista di governo aristocratico e popolare, per giungere infine nella mani di uno solo, il *princeps*, moderatore *super partes* di un conflitto che non riesce più a regolarsi nel *politico*, nelle *leggi*, ma si logora in una guerra di fazioni senza più ordine né direzione. Si avrà allora un potere *politico* superiore alle leggi, un Leviatano prodotto da un patto *storico* e non meramente *razionale*, in cui si corona il processo civilizzatore. Nella democrazia e nella successiva monarchia, si raggiunge «l'æquum bonum', considerato dalla terza spezie di ragione (che qui era da ragionarsi), la quale si dice 'ragion naturale', e da' giureconsulti 'æquitas naturalis' vien appellata, della quale sola è capace la moltitudine. Perché questa considera gli ultimi a sé appartenenti motivi del giusto, che meritano le cause nell'individuali loro spezie de' fatti; e nelle monarchie bisognano pochi sappienti di Stato per consigliare con equità civile le pubbliche emergenze ne' gabinetti, e moltissimi giureconsulti di giurisprudenza privata, che professa equità naturale, per ministrare giustizia a' popoli»<sup>26</sup>.

---

Da ciò l'*ius gentium*, la lotta sì, il diritto di lottare, ma regolato in modo da non presentare mai un punto di vista come esclusivo, come l'unico, in modo da distruggere il diritto stesso alla lotta» (E. Paci, *Ingens sylva*, Milano, Bompiani, 1994 (Mondatori, 1949), pp. 152 e 169).

25 Lezione machiavelliana: «[...] coloro che dannono i tumulti intra i Nobili e la Plebe, mi pare che biasiminino quelle cose che furono prima causa del tenere libera Roma [...] e' non considerino come e' sono in ogni republica due umori diversi, quello del popolo, e quello de' grandi; e come tutte le leggi che si fanno in favore della libertà, nascono dalla disunione loro» (N. Machiavelli, *Discorsi* I,4, «Che la disunione della Plebe e del Senato romano fece libera e potente quella republica»). Machiavelli è tuttavia criticato da Vico per non avere compreso il carattere specifico [*genus ipsum*] della repubblica romana, la chiave per intenderne la storia trovandosi nella contesa giuridica tra patrizi e plebei. Machiavelli avrebbe indicato la causa della grandezza romana in alcuni istituti politici e militari, senza collegarli tra di loro e soprattutto senza coglierne il fondamento nel peculiare conflitto socio-politico da cui sono sorti (G.B. Vico, *Opere giuridiche* cit., pp. 703-705).

26 G.B. Vico, *Opere* cit., p. 875.



Giuseppe Giarrizzo ha mostrato come quello dell'*aequitas naturalis* della Roma imperiale non sia però, per Vico, sotto tutti gli aspetti il miglior governo auspicabile, perché, con la sua separazione di diritto pubblico e diritto privato, è all'origine di un processo di alienazione al *vulgus* dell'utilità comune, quando invece, nel periodo repubblicano, Vico aveva visto prevalere un'*aequitas civilis*, che univa *iustum* ed *aequum*<sup>27</sup>. Congiungendo strettamente la nozione di legge al conflitto sociale, Vico non ha un intento meramente descrittivo. Non a caso si è ritenuto che gli interessi che hanno dominato costantemente il lavoro di Vico fossero «rivolti verso l'ordinamento sociale e giuridico della comunità umana, e verso le condizioni che lo rendono possibile». In questo senso Vico ha ammirato Grozio più di tutti gli altri suoi «autori», perché «è il filosofo del diritto naturale universale, inteso come espressione della ragione umana in quanto regolatrice dei rapporti tra gli uomini»<sup>28</sup>. E allora Vico, nella cui intera opera sarebbe motivo ricorrente una tensione antifeudalistica, prova, *con scienza*, che nell'età della ragione, fiorita in tutta l'Europa d'inizio Settecento, il dominio della nobiltà è sfasato rispetto al piano storico, e perciò superato<sup>29</sup>. Il ruolo civile del sapiente è inti-

27 G. Giarrizzo, *La politica di Vico*, in *Vico, la politica e la storia* cit., p. 83. «Poiché è evidente la fragilità dell'equilibrio politico-sociale, che si regge nella tensione tra chi conserva e chi aspira al nuovo, occorre prendere atto, rigettando al tempo stesso le spiegazioni fatalistiche o casualiste, e provvedere a quelle riforme opportune, urgenti, che restituiscano l'*ordo naturalis* entro il 'certo' dell'*ordo civilis*. Il che in concreto vuol dire chiamare agli *honores* quelli che son capaci e degni, conciliando in tal modo *ratio* e *auctoritas*: ad essi è affidato il compito di *redigere in ordine* gli ottimati (*seu barones*), quando essi si trasformano in *minuti tyranni*, di interpretare il giusto attraverso l'equo, di usare l'eloquenza (ove occorra) per indurre la *plebs* ad accogliere il 'senso comune', e facendo in tal modo della *respublica* la via per ritrovare autenticamente, attraverso il *certum*, il *verum* della condizione umana» (ivi, p. 122). Cfr. del resto questo giudizio di Enzo Paci: «È certo tuttavia che per Vico la libera società popolare rappresenta il valore della storia e, per così dire, il principio ideale e operante che giustifica tutte le sue lotte» (E. Paci, *Ingens sylva* cit., p. 157).

28 N. Abbagnano, *Introduzione* a G.B. Vico, *La Scienza Nuova e altri scritti*, Torino, UTET, 1976<sup>2</sup> (1952), pp. 10-11.

29 Cfr. su ciò A.C. Hart, *La teoria vichiana sulla successione delle forme di stato e le sue implicazioni politiche*, «Bollettino del Centro di Studi Vichiani» 17-18 (1987-1988), pp. 158-160. È stato anche sostenuto che più che alla nobiltà, ormai in crisi di fronte all'ascesa impetuosa del ceto civile, Vico guardasse polemicamente ai «cartesiani», cioè a quelle fasce del ceto intellettuale e civile, guidate polemicamente da 'giureconsulti' e da 'togati', che erano impegnate nella difficile lotta di rinnovamento della società meridionale. A queste, che rappresentavano la classe borghese in ascesa, Vico oppone gli irruenti bisogni della *multitudo*, per chiedere un forte potere monarchico capace a controllare e sedare gli aspri conflitti, sociali, politici e culturali» (M. Agrimi, *Presenza di Vico nella cultura veneziana del primo Settecento* (*La politicità del «De ratione»*), in AA.VV., *Vico e Venezia*, a cura di C. de Michelis e G. Pizzamiglio, Firenze, Olschki, 1982, p. 73). Per il contesto storico a cui si riferiscono queste valutazioni, cfr. R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, Napoli, Jovene, 1961.

mamente connesso alla comprensione storico-giuridica, e se la legge risulta, nella sua migliore espressione, risoluzione del conflitto, pareggiamento delle contrastanti *utilitates* secondo l'*aequum bonum*, appare chiaro il tentativo di sostenere perlomeno la pianificazione razionale da parte di un governo illuminato ed educatore, i cui sforzi verso lo stabilimento della giustizia sociale si fondino sull'ampio consenso dei cittadini<sup>30</sup>.

---

30 Cfr. il tema dell'esigenza di una *iustitia reatrix* da parte della monarchia, in G. Giarrizzo, *La politica di Vico* cit., pp. 94-95. Cfr. anche Nicola Badaloni, che osserva come, rispetto alle «pressioni sociali», «Vico reagisce presentando un'umanità che si viene liberando dall'incombenza di certezze autoritarie. Egli vuole che la libertà, e anche la verità scientifica, si diffonda a tutti i livelli [...] Vico mostra di possedere alcune 'esplosive' idee sullo sviluppo sociale (si pensi alla teoria delle riforme agrarie) che non ha carattere d'indeterminata necessità ma piuttosto quello di una 'complessione' che fa sì che certi eventi si verifichino in un dato ordine di rapporti interumani e in un determinato stato di cose» (N. Badaloni, *Introduzione a Vico*, Bari, Laterza, 2001<sup>5</sup> (1984), pp. 4-5).